

**COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO - Provincia di Caserta - Decreto Commissario Straordinario della Provincia di Caserta relativo alla Variante al P.U.C. - Zona Rossa a rischio idraulico molto elevato R4 ,per gli adempimenti di legge**

IL SINDACO  
PUBBLICA IL SEGUENTE DECRETO:

**PROVINCIA DI CASERTA**  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n.58

Caserta, 05-08-2009

**Premesso che:**

- la Giunta Provinciale, su conforme proposta del Settore Patologia del Territorio, con deliberazione n. 198 del 27/07/06 ha approvato il Piano Urbanistico Comunale (di seguito indicato con acronimo P.U.C.), di San Felice a Canello con le espresse prescrizioni che ivi si leggono;
- il Presidente della Provincia con Decreto n. 246 del 14/09/06, in conformità alla deliberazione di G. P. n.198/06 ha approvato il P.U.C, di San Felice a Canello con le espresse prescrizioni riportate nella citata deliberazione di G. P. n. 198/06, tra cui le seguenti:  
*"2) Tutti i suoli compresi nella zona rossa (Rischio molto elevato R4) restano inedificabili fino alla sussistenza del rischio e nella ipotesi che tale rischio dovesse essere rimosso dalla autorità preposta tali suoli continuano ad essere inedificabili fino a quando il Comune non provvedeva a riformulare una variante al PUC. 3) Gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario nelle zone edificabili sono ridotti del 10%."*
- il predetto Decreto è stato poi pubblicato, a cura del Comune, sul BURC n. 44 del 25/09/06, come riportato negli atti di seguito citati;
- il Comune di San Felice a Canello con nota n. 0008410 del 30/06/09, pervenuta al n. 0093359 del 02/07/09, ha trasmesso la documentazione ivi elencata, avente per oggetto: "*Variante al PUC - Zone Rosse a rischio idraulico molto elevato R4*";
- dalla predetta pervenuta documentazione si evince che:  
I) il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord - Occidentale con deliberazione n. 169 del 17/12/08 ha approvato la variante al PAI relativa al Comune di San Felice a Canello avente per oggetto la ripermetrazione delle aree soggette a pericolosità idraulica a seguito degli interventi di mitigazione effettuati dal commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica in Campania;
- II) il Comune di San Felice a Canello, a seguito della predetta deliberazione dell'Autorità di Bacino Nord - Occidentale n. 169/08, ed in ottemperanza alla sopra riportata prescrizione n. 2) del Decreto del Presidente della Provincia n. 246/06, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/06/09, ha adottato la "*Variante al PUC -Zone Rosse a rischio idraulico molto elevato R4*";
- sono state rese edificabili le porzioni di territorio del Comune di San Felice a Canello campite con colore blu sulle tavole esplicative Tav. 70 e Tav. 71 (citata nella deliberazione di G. C. n. 01 del 26/01/09, ma poi non adottate con la deliberazione di C. C. n. 14/09, appunto perché esplicative);
- la riclassificazione dei suoli in oggetto determina un incremento di volumi residenziali sufficientemente contenuto, stante la già esistente edificazione su tali suoli, come si evince dagli elaborati grafici pervenuti;
- è stato variato l'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione con la riduzione del 50% della superficie del lotto minimo da assoggettare a P.U.A. con la condizione che i P.U.A. non determinino lotti interclusi e senza altre modifiche dei precedenti parametri urbanistici;
- è stata effettuata la consultazione di cui al comma 1° art. 24
- L. R. n. 16/04, come da documentazione pervenuta la proposta di variante è stata depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata ai sensi del comma 2° art. 24 L. R. n. 16/04, come da pervenuta documentazione di pubblicazione e come riportato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/09;
- alla scadenza dei termini di pubblicazione sono pervenute tre osservazioni, come da attestato

del Segretario Generale in data 08/06/09;

- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14/09 ha respinto le tre citate osservazioni in quanto l'oggetto delle osservazioni esula dal contenuto tecnico della variante in narrativa;
- l'Autorità di Bacino Nord - Occidentale con deliberazione n. 216 del 05/05/09 del Comitato istituzionale ha espresso parere favorevole in merito alla variante in oggetto;
- il Comune di San Felice a Cancelli non ha ritenuto necessario acquisire gli ulteriori pareri già resi in merito al progetto originario del P.U.C., che restano validi in quanto non si sono apportate variazioni alla zonizzazione ed alle programmazioni del P.U.C, medesimo;
- in effetti i suoli resi edificabili con la variante in oggetto, erano già edificabili nel P.U.C, precedentemente adottato e divenuti inedificabili solo in sede di approvazione del P.U.C, medesimo, e per il P.U.C, adottato erano già stati emessi i prescritti pareri favorevoli di Enti terzi oggi, appunto, superflui eccezione fatta per il nuovo parere reso favorevolmente dalla competente Autorità di Bacino prima citato;
- il Commissario Straordinario con deliberazione n. 90/CS del 28/07/09 ha approvato, salvo diritti dei terzi, la predetta variante con le seguenti espresse condizioni:
  - a) il Comune di San Felice a Cancelli resta l'unico esclusivo responsabile della documentazione trasmessa all'Autorità di Bacino Nord - Occidentale, in ragione della quale documentazione, il Comitato Istituzionale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 216/09;
  - b) si conferma l'edificabilità dei suoli già compresi nella zona rossa (Rischio molto elevato R4) campiti con colore blu sulle tavole esplicative Tav. 70 e Tav. 71 citate nella deliberazione di G. C. n. 01 del 26/01/09, nonché la modifica proposta dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione;
  - e) restano integralmente confermate, ad eccezione di quella indicata al punto 2) rimossa con gli atti in narrativa, le prescrizioni già contenute nel Decreto del Presidente della Provincia n. 246/06.

**VISTI:**

- la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;
- la L. R. 20.3.1982 n. 14 per la parte ancora in vigore;
- la Legge 18.5.1989 n. 183 e la Legge 7.8.1990 n. 241;
- il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
- la L.R. 22.12.2004 n. 16;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 198 del 27/07/06;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 246 del 14/09/06;
- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 90/CS del 28/07/09;

**DECRETA**

- 1) di prendere atto di tutto quanto in premessa riportato;
  - 2) di approvare, in conformità alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 90/CS del 28/07/09, salvo diritti dei terzi, ai sensi del comma 12° art. 24 L. R. n. 16/04 la variante al P.U.C, di San Felice a Cancelli "Variante al PUC -Zone Rosse a rischio idraulico molto elevato P4" adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/06/09, con le seguenti espresse condizioni:
    - a) il Comune di San Felice a Cancelli resta l'unico esclusivo responsabile della documentazione trasmessa all'Autorità di Bacino Nord - Occidentale, in ragione della quale documentazione, il Comitato Istituzionale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 216/09;
    - b) si conferma l'edificabilità dei suoli già compresi nella zona rossa (Rischio molto elevato R4) campiti con colore blu sulle tavole esplicative Tav. 70 e Tav. 71 citate nella deliberazione di G. C. n. 01 del 26/01/09, nonché la modifica proposta dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione;
    - e) restano integralmente confermate, ad eccezione di quella indicata al punto 2) rimossa con la variante in narrativa, le prescrizioni già contenute nel Decreto del Presidente della Provincia n. 246/06.
- Il Comune di San Felice a Cancelli provvederà alla pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed a tutti i provvedimenti connessi e

conseguenziali.

L'esecutività del presente decreto resta subordinata all'osservanza di quanto disposto dal comma 12° art. 24 della L. R. n. 16 del 22/12/2004.

Avverso, il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

IL DIRIGENTE

f.to Arch. Angelomichele Fracassi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Biagio Giliberti

IL SINDACO

DOTT. PASQUALE DE LUCIA